



ALBO LIA
Norme e Regole
23 NOVEMBRE 2017
Sala Porro – Lariofiere - Erba

Normativa LIA dal punto di vista italiano

Casi pratici di applicazione e problematiche d'iscrizione secondo la prospettiva italiana

L'entrata in vigore della LIA

- La LIA è entrata in vigore il 1° febbraio 2016

La ditta che ha depositato la domanda di iscrizione entro i termini (scadenza 30.09.2016) e quindi secondo la procedura può continuare a operare.

«E se ho un lavoro nel 2017 o devo fare un preventivo per il 2018 e non sono iscritto?»

Dovrò in ogni caso avere ottenuto l'iscrizione all'Albo LIA per poter operare sul territorio del Cantone Ticino.

Attenzione: non prendiamo un incarico prima di verificare l'obbligatorietà dell'iscrizione alla LIA per la nostra azienda. Vedi penali di recesso dal contratto.

N.B. Se mi devo avvalere di un terzo soggetto per l'installazione, il montaggio o la posa in opera deve comunque essere iscritto all'ALBO.

Chi è tenuto a iscriversi all'Albo LIA?

- Non diamo per scontato l'obbligo d'iscrizione
- Verifichiamo se la nostra attività/servizio sia obbligata effettivamente ad iscriversi
- Fornire informazioni dettagliate e precise sul servizio, prestazione, lavorazione che andrete ad effettuare in Cantone Ticino
- Avere una risposta che permetta di inquadrare l'azienda nella o nelle categorie obbligatorie

Chi è tenuto a iscriversi all'Albo LIA?

- Costruzioni in legno / carpentiere-copritetto
- Opere da falegname (mobili; arredamenti; costruzioni, finestre)
- Opere da pittore (imbianchino)
- Opere da piastrellista
- Opere da gessatore, intonacatore, plafonatore
- Opere da posatore di pavimenti (parquet)
- Opere da vetraio
- Costruzioni metalliche/carpenteria metallica
- Opere da giardiniere
- Opere da impresario forestale
- Opere da spazzacamino
- Opera da lattoniere/impermeabilizzazione tetti
- Tecnica della costruzione/impianti sanitari/impianti di ventilazione, condizionamento e raffreddamento
- Posa di ponteggi.

Esperienza professionale minima

- **3 anni nel settore** per cui viene richiesta l'iscrizione, esperienza a partire dal conseguimento del titolo di studio, comprovata da attestati e referenze concernenti l'attività pratica.

Per le comprove NON bastano le copie delle fatture!

- Nel caso il titolare o membro dirigente effettivo **non sia in possesso** del titolo di studio richiesto, sempre che il titolare disponga dei requisiti personali stabiliti dall'Art. 7 della legge, e dimostri di lavorare in Svizzera **da almeno 5 anni** nella categoria professionale oggetto della richiesta (Art. 13 RLIA).

Il titolare o membro dirigente effettivo ha i requisiti per candidarsi all'Albo LIA?

Può comprovare un'esperienza nel settore ?

La figura del “Responsabile tecnico rappresentante dell’impresa per le attività svolte in Svizzera”.

Previa verifica delle corrette deleghe aziendali da parte del Registro Imprese della Camera di Commercio, tale carica assume valenza esterna e conoscibilità ai terzi attraverso la **pubblicazione nel REA** e la **visibilità in visura camerale**.

ATTENZIONE: la delega di un responsabile tecnico, con titolo di studio...etc..., non esclude la convocazione alla VERIFICA TECNICA del candidato da parte della Commissione!

Dichiarazioni e documenti dei tribunali

La data delle dichiarazioni non deve essere antecedente a 3 mesi rispetto alla data di invio delle stesse al LIA.

Inoltre, anche il versamento di oneri e contributi deve essere comprovato fino ai tre mesi precedenti.

- Attenzione alla verifica delle competenze territoriali delle sezioni dei tribunali
- La modulistica per i tribunali deve essere quella valida
- E' possibile presentare domanda di certificati anche tramite delega
- Minimo 3 giorni lavorativi per avere i certificati

NON ho mai versato la cauzione. Cosa devo fare?

L'obbligo di cauzione è valido dal 1° maggio 2011 per tutti i datori di lavoro svizzeri e stranieri che fanno eseguire lavori nei seguenti settori in TICINO:

- Opere da giardiniere
- Carpentiere Copritetto
- Tecnica della costruzione
- Gessatura
- Vetriere
- Pittura
- Artigianato del metallo
- Posa pavimenti/parchetto
- Piastrellisti

LA FALEGNAMERIA NON HA L'OBBLIGO DELLA CAUZIONE

Qual è l'importo della cauzione da versare?

L'ammontare della cauzione dipende dall'importo complessivo dei lavori per anno civile.

La verifica tecnica

In mancanza dei titoli richiesti o della comprova dell'esperienza professionale, o in generale in caso di dubbi, la Commissione può convocare il richiedente per **una verifica tecnica delle conoscenze professionali nel settore specifico.**

1. La prova è a pagamento
2. Avvisare tempestivamente se non è possibile o non si ha intenzione di sostenere la prova
3. Un test della durata di 50 minuti
4. Per consultare le prove corrette chiedere appuntamento all'Albo LIA
5. Si possono sostenere due prove
6. E' stata messa a disposizione una lista di informazioni sui percorsi formativi e riferimenti per il reperimento delle pubblicazioni.
7. Permangono delle criticità per chi sostiene i test: reperimento dei libri di testo, difficoltà dei test, etc....

I Costi per l'iscrizione e sanzioni

Se la Commissione di vigilanza LIA emette una decisione positiva:

- 1.viene redatta e inviata all'impresa la decisione formale di iscrizione all'Albo LIA (soggetta al pagamento di una tassa);
- 2.viene emessa la fattura per la tassa di iscrizione all'Albo LIA pari a **CHF 600.00 per la prima categoria** e a **CHF 300.00 per ogni categoria ulteriore** in cui viene richiesta l'iscrizione (eventuali richiami di pagamento sono soggetti a spese);
- 3.dopo il pagamento della tassa, l'iscrizione è pubblicata nell'Albo LIA.

Se la Commissione di vigilanza LIA emette una decisione negativa:

- 1.viene redatta e inviata all'impresa la decisione formale di rifiuto di iscrizione all'Albo LIA, l'impresa non è piu' autorizzata ad operare sul territorio cantonale;
- 2.viene emessa la fattura (**CHF 200**) relativa ai costi **dell'onere amministrativo effettivo per l'esame della domanda**;
- 3.viene data la possibilità di ripresentare una domanda di iscrizione;
- 4.contro le decisioni negative è consentito ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo nei termini stabiliti dalla legge.

Chi esegue lavori artigianali soggetti alla Legge sulle imprese artigianali senza essere iscritto all'albo è punibile con una multa sino a CHF 50'000 + eventuali sanzioni amministrative.

Rinnovo annuale

- La Commissione di vigilanza LIA verifica annualmente il rispetto dei requisiti necessari al mantenimento dell'iscrizione all'Albo LIA.
- **nel corso del 1° trimestre di ogni anno (ENTRO 31 MARZO 2018)**, ogni iscritto è tenuto a presentare il modulo per la conferma annuale munito della documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei contributi e tributi relativi all'anno precedente. L'importo è di **CHF 400** per ogni categoria.
- **ATTENZIONE: la mancata presentazione della conferma annuale con i relativi allegati costituisce motivo di cancellazione dall'Albo.**

Attenzione!

La LIA non è un **passe-partout**

L'iscrizione all'Albo LIA non esclude le altre formalità obbligatorie per poter effettuare una prestazione in Svizzera: notifica, modello A1, foglio ore lavoro, foglio attrezzi etc....

Se non ho l'abilitazione della LIA, per il mio settore, posso operare in altri Cantoni della Confederazione?

SI , fermo restando gli obblighi, per i prestatori di servizi indipendenti e per i lavoratori dipendenti distaccati in Svizzera.

PERMANE l'obbligo di notifica per i prestatori di servizi indipendenti

I **prestatori di servizi indipendenti** soggetti all'obbligo di notifica e che dichiarano di esercitare un'attività lucrativa indipendente devono, su richiesta, dimostrarlo. In particolare, in occasione di un controllo, devono presentare i seguenti documenti:

- 1. una copia stampata della conferma della notifica** o una copia dell'autorizzazione rilasciata, se l'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera sottostà alla procedura di autorizzazione conformemente alla legislazione sugli stranieri;
- 2. il modulo A1 INPS;**
- 3. una copia del contratto concluso con il mandante o il committente;** in assenza di un contratto scritto occorre una conferma scritta da parte del mandante o del committente per il mandato o il contratto di appalto da eseguire in Svizzera. I documenti devono essere presentati in una lingua ufficiale.
- 4. Verificare l'obbligo di versamento della cauzione** per Cantone e per ramo di attività consultando il sito dell'Ufficio centrale svizzero per le cauzioni <http://www.zkvs.ch/it/>

Per i lavoratori **dipendenti** distaccati in Svizzera

Per i lavoratori dipendenti distaccati in Svizzera da imprese o società con sede in uno Stato dell'UE/AELS (con obbligo di notifica), le imprese devono seguire una serie di adempimenti (e presentare apposita documentazione) ai fini di non incorrere in sanzioni.

- 1. Registrazione delle ore di prestazione in Svizzera** di ciascun lavoratore, compilando giornalmente su un registro in carta libera l'orario di entrata e di uscita dal territorio svizzero, con indicazione specifica delle ore di lavoro
- 2. Adeguare la retribuzione dei dipendenti** per le ore prestate in Svizzera, ai minimi salariali stabiliti dal contratto di lavoro svizzero della categoria di appartenenza dei lavoratori
- 3. Pagamento della prestazione dei dipendenti** secondo i termini previsti dal contratto di lavoro svizzero preso a riferimento per analogia di attività
- 4. Presentazione in caso di ispezione dei seguenti documenti:**
 - Copia del modulo di notifica
 - Copia del modello A1 INPS
 - Copia del registro ore
 - Copia visura camerale
 - Copia del mandato e/o preventivo dei lavori da eseguire
- 5. Verificare l'obbligo di versamento della cauzione per Cantone** e per ramo di attività consultando il sito dell'Ufficio centrale svizzero per le cauzioni: <http://www.zkvs.ch/it/>
- 6. Trasmissione delle copie delle buste paga in caso di richiesta da parte dell'autorità svizzera per la verifica del rispetto delle norme in materiale salariale.**

Grazie per la vostra attenzione
Resto a vostra disposizione per domande e richieste al termine dell'incontro

Francesco Vitale

Responsabile Area Categorie

CONFARTIGIANATO IMPRESE COMO

Tel. 031-316331

E-mail: f.vitale@confartigianatocomo.it



Confartigianato
imprese

COMO